



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 28/07/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della legge 157/1992.

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	<u>Presidente</u>
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	<u></u>
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	<u></u>
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	<u></u>
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	<u></u>
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	<u></u>
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	<u></u>
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	<u></u>
9)	Assessore	MARIO	MORCONE	<u></u>
10)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	<u></u>
11)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	<u></u>
	Segretario	MAURO	FERRARA	<u></u>

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge 8 luglio 1986, n. 349, ad oggetto: *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”* e, in particolare, l'art. 5, comma 2, attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone d'importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
- b. la legge del 6 dicembre 1991 n. 394, recante: *“Legge quadro sulle Aree Protette”*, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;
- c. l'articolo 19 bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*:
 - c.1 al comma 1, stabilisce che le Regioni, in attuazione del citato articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, possano disciplinare con proprio atto amministrativo l'esercizio delle deroghe nei confronti di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata Direttiva nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge;
 - c.2 al comma 2, stabilisce che le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini;
 - c.3 al comma 3, stabilisce che tali deroghe vengano adottate sentito l'ISPRA e sulla base dei limiti stabiliti dal medesimo Istituto nonché sulla base del contingente di capi prelevabili stabilito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c.4 al comma 4, stabilisce che il provvedimento in deroga sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo e che ne sia data contestuale comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE);
- d. l'articolo 21 della menzionata Legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce quali siano i divieti per chi esercita l'attività venatoria;
- e. la Direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 contiene la disciplina concernente: *“la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento”*. All'articolo 9, paragrafo 1 lettera c), consente di derogare al divieto del prelievo venatorio nei confronti delle specie protette *“per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità”*;
- f. la *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*, ai paragrafi 3.5.29 e 3.5.35, riguardanti la determinazione delle quantità, ha fissato la soglia delle *“piccole quantità”* ad una percentuale di circa l'1% della mortalità annua complessiva della popolazione o delle popolazioni interessate dalla deroga;
- g. la Corte di Giustizia Europea, con sentenza dell'8 giugno 2006, causa C-60/05, ha fornito indicazioni in ordine alle disposizioni previste dal succitato articolo 9, comma 1 lettera c) della citata Direttiva comunitaria n. 2009/147/CE;
- h. la legge 11 giugno 2010, n. 96 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea”* ed in particolare l'articolo 42 ha apportato modificazioni alla richiamata Legge n. 157/1992;

- i. con la DGR n. 328 del 10/06/2025: “Art. 24, comma 1 L.R. 26/2012 e ss. mm. ii. - *Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2025/2026*” è stato approvato il calendario venatorio 2025-2026, definendo, nell'allegato 5, le aree protette;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a. le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria, non incluse nel relativo allegato II, possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni previste dall'articolo 9 della medesima norma;
- b. per autorizzare il prelievo venatorio della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), allo scopo di garantire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, il prelievo di tali specie di uccelli in piccole quantità, non ordinariamente cacciabili in Italia, è necessario attivare la procedura di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- c. i dati ufficiali ISPRA e della European Red List of Birds 2021 confermano che lo storno è classificato come *Least Concern* (LC), cioè a minor preoccupazione, con popolazioni abbondanti e tendenze demografiche pressoché stabili;
- d. la Regione Liguria ha presentato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera c) della citata Direttiva comunitaria e dell'articolo 19 bis della Legge n. 157/1992, richiesta di parere e di determinazione a livello nazionale della “piccola quantità” per l'anno 2025 per le specie storno (*Sturnus vulgaris*) e fringuello (*Fringilla coelebs*), supportando la richiesta con uno studio che definisce il contingente prelevabile, stimato in 230.242 storni e 581.302 fringuelli;
- e. con nota n. 0002237 del 16.01.2025, l'ISPRA ha evidenziato, tra l'altro, che tali quantitativi, prelevabili nell'autunno 2025 in Italia, rappresentano “quantità contenute e, pertanto, sostenibili in quanto tali da non creare significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie”; ha, inoltre, demandato la ripartizione delle predette quantità alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA., in proporzione al numero di cacciatori residenti nei contesti territoriali delle Regioni che hanno formalizzato richiesta di adesione al regime in deroga;
- f. con nota n. 2025.0098071 del 25.02.2025, la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania ha avanzato richiesta all'ISPRA di adesione al prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*) e fringuello (*Fringilla coelebs*);
- g. con nota n. 0012063 del 03.03.2025, l'ISPRA ha dato riscontro alla richiesta regionale demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la ripartizione del contingente;
- h. con nota n. 2025.0151032 del 25.03.2025, la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali ha formulato richiesta di adesione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA., esplicitando il numero di cacciatori residenti al fine della ripartizione del contingente nazionale;
- i. con nota n. 2025.0214612 del 29.04.2025, la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali ha confermato ad ISPRA la richiesta di adesione al prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*) e fringuello (*Fringilla coelebs*), riportando le seguenti motivazioni a sostegno del prelievo:
- i.1 tutela delle colture pregiate campane: il prelievo selettivo delle specie storno contribuisce alla protezione di colture ad alto valore economico e ambientale tipiche della Campania, tra cui il settore vitivinicolo (famoso per le denominazioni D.O.C.G. come Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo) e quello ortofrutticolo (produzioni di eccellenza come pomodoro San Marzano DOP, limone Costa d'Amalfi IGP). La tutela del paesaggio agricolo tradizionale favorisce anche il mantenimento della biodiversità e contrasta l'abbandono rurale;
- i.2 impatto degli storni nelle aree urbane: durante i mesi invernali, gli storni formano grandi dormitori notturni nei giardini pubblici e nei parchi urbani, causando problemi igienico-sanitari dovuti all'accumulo di deiezioni e rumori molesti. In Campania, il fenomeno è stato segnalato nelle seguenti città: Napoli; Caserta; Salerno; Avellino. Questi assembramenti possono compromettere la fruibilità degli spazi verdi da parte dei cittadini e richiedono interventi di pulizia straordinaria da parte delle amministrazioni locali. Il prelievo selettivo e controllato può contribuire a contenere la pressione urbana esercitata da queste colonie, migliorando la qualità della vita nelle aree urbane e riducendo i costi pubblici di gestione straordinaria;
- i.3 presidio ambientale e valorizzazione del territorio: l'esercizio regolato dell'attività venatoria contribuisce al presidio ambientale delle aree interne e marginali della Campania, che altrimenti

rischierebbero l'abbandono. La presenza controllata dei cacciatori rappresenta una forma indiretta di tutela del territorio agricolo e forestale;

- i.4 assenza di alternative soddisfacenti: gli strumenti di dissuasione non cruenti (es. spaventapasseri, sistemi acustici) sperimentati negli anni hanno mostrato inefficacia persistente, soprattutto per la specie storno. Il prelievo selettivo, mirato e temporaneo, costituisce pertanto l'unica soluzione praticabile e sostenibile;
- i.5 stato di conservazione favorevole delle specie: i dati ufficiali ISPRA e della European Red List of Birds 2021 confermano che lo storno è classificato come *Least Concern* (LC), con popolazioni abbondanti e tendenze demografiche stabili (fringuello) o moderatamente decrescenti (storno). Il prelievo proposto, limitato a una piccola percentuale (<1%) della mortalità annua naturale, non comporta rischi per la conservazione delle specie;
- i.6 effetti positivi sulla fauna selvatica complessiva: il regime di deroga, alleggerendo la pressione venatoria su altre specie cacciabili più sensibili (es. turdidi), contribuisce indirettamente alla protezione dell'avifauna complessiva nel territorio campano;
- j. con nota acquisita con prot. n. 2025.0294256 del 12.06.2025, l'ISPRA ha ribadito che i prelievi previsti su scala nazionale sono da considerarsi contenuti e pertanto piccoli e sostenibili;
- k. la deroga ha ad oggetto una specie la cui popolazione globale ed europea è classificata come LC = "*Least Concern*", cioè a minor preoccupazione, che è la classificazione relativa alle specie più comuni e diffuse, come di seguito illustrato in merito allo stato di conservazione della specie Storno (*Sturnus vulgaris*). Il trend nell'UE, nel periodo 2008-2013, è considerato "*Declining*" in base al "*Reporting European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018*" e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>);
- l. in Italia, la tendenza della popolazione è stabile, come da dati registrati dal 2000 al 2022, nell'ambito della convenzione tra Rete Rurale Nazionale e Lipu per il calcolo del "*Farmland Bird Index*", aggiornati al 2022 "*Rete Rurale Nazionale & Lipu – 2023 - Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del FBI per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2022*". L'Italia è collocata in una posizione strategica rispetto all'area di svernamento della specie nel paleartico occidentale; per questo motivo, ogni anno, viene raggiunta da ingenti quantitativi di soggetti provenienti da una vasta area che interessa l'Europa orientale e settentrionale; l'incremento degli storni nidificanti unitamente alle abitudini alimentari della specie, ha portato tale specie a essere iscritta da alcuni ricercatori tra quelle "*pest*" per i diffusi danni all'agricoltura. Lo Storno, inoltre, non rientra tra le specie migratrici dallo stato di conservazione non soddisfacente elencate nella figura 10, riferita al paragrafo 3.5.40, di cui alla "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*";
- m. con Decreto del 22 Aprile 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito la perimetrazione e la zonazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese;
- n. nella seduta del 29 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha effettuato la ripartizione del contingente nazionale tra le Regioni che hanno aderito al prelievo in deroga stabilendo per la Regione Campania un prelievo di 28.672 storni e 67.371 fringuelli, per l'autunno 2025;
- o. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. nella seduta straordinaria del 12 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha approvato la ripartizione, tra le regioni e province autonome, delle "*Piccole quantità*" di storno prelevabili in deroga, per il 2025, confermando per la Campania il prelievo di 28.672 storni e 67.371 fringuelli;
- p. con Decreto Dirigenziale n.183 del 18/06/2025, tenuto conto della perimetrazione del nascente Parco Nazionale del Matese, la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali ha aggiornato la cartografia delle aree protette della Regione Campania, recependo dunque l'istituzione del Parco Nazionale del Matese;
- q. il contingente di prelievo assegnato a livello nazionale e validato da ISPRA consente, in via teorica, anche l'inclusione della specie fringuello tra quelle oggetto di deroga;
- r. l'analisi condotta sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Ambiti Territoriali di Caccia e da numerosi operatori del comparto agricolo evidenzia in modo chiaro e documentato che i danni più rilevanti e ricorrenti, in Campania, sono riconducibili quasi esclusivamente alla specie storno (*Sturnus vulgaris*);
- s. lo storno, la cui presenza aumenta sensibilmente nei mesi autunnali:

- s.1 si concentra in grandi stormi causando danni significativi a colture ortofrutticole e vitivinicole di pregio, comprese produzioni a marchio di qualità riconosciuta quali il pomodoro San Marzano DOP, il limone Costa d'Amalfi IGP e le uve DOCG del comparto vitivinicolo regionale, tra cui Taurasi, Fiano di Avellino e Greco di Tufo;
- s.2 presenta caratteristiche biologiche e etologiche tali da consentire una straordinaria capacità di adattamento anche in ambienti fortemente antropizzati come le città, i sobborghi e le campagne intensamente coltivate potendo contare su una dieta onnivora e varia, che include insetti, frutti, semi e perfino rifiuti di origine umana;
- s.3 è responsabile di un impatto non trascurabile nelle aree urbane, dove forma ampi dormitori notturni in parchi e giardini pubblici, arrecando disagi alla cittadinanza per via delle deiezioni, dei rumori molesti e della necessità di interventi straordinari di pulizia;
- t. l'articolo 19 bis, comma 4, della Legge n. 157/1992, prevede che il provvedimento di deroga sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale "*almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo*";
- u. pertanto, i competenti Uffici propongono di:
- u.1 autorizzare in Campania, per la stagione venatoria 2025, nell'intervallo dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) per un contingente complessivo di 28.672, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- u.2 stabilire che il menzionato prelievo avvenga nel rispetto di quanto segue:
- u.2.1 *mezzi di prelievo autorizzati*: fucile a canna liscia con non più di tre colpi (calibro non superiore al 12);
- u.2.2 *condizioni di rischio*: attraverso l'obbligatorietà del tesserino digitale si annulla il rischio di superare il contingente assegnato in quanto il cacciatore riceverà un messaggio di alert al raggiungimento del 90% del limite massimo di prelievo complessivo. Inoltre, il tesserino digitale prevede la geolocalizzazione automatica per consentire anche il rispetto del divieto di prelievo nelle Aree Natura 2000;
- u.2.3 *modalità di prelievo*: da appostamento fisso o temporaneo;
- u.2.4 *circostanze di luogo*: nei territori a caccia programmata degli ATC della Campania. Non è ammesso il prelievo nelle aree Natura 2000;
- u.2.5 *limite massimo di prelievo giornaliero e stagionale*: da stabilirsi sulla base del numero di cacciatori che per la stagione venatoria 2025/2026 adottano il tesserino digitale e hanno manifestato l'adesione all'esercizio del prelievo in deroga;
- u.2.6 *giornate autorizzate al prelievo*: le giornate in cui è consentita la caccia;
- u.2.7 *vigilanza*: le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 27 della Legge 157/1992 e di cui all'articolo 28 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
- u.2.8 *soggetti autorizzati al prelievo*: i cacciatori aventi residenza anagrafica o venatoria in uno degli ATC della Campania, in regola con la normativa vigente, in possesso di tesserino digitale e che hanno aderito al prelievo in deroga attraverso il sistema informatico SUAV;
- u.2.9 *monitoraggio*: l'Ufficio Caccia Pesca ed Acquacoltura della Regione Campania effettua un puntuale monitoraggio dei dati di prelievo attraverso lo Sportello Unico delle Attività Venatorie – Campania Caccia, al quale confluiscono in tempo reale i dati registrati sui tesserini digitali. I dati raccolti verranno elaborati per monitorare il rispetto dei limiti autorizzati e saranno trasmessi a ISPRA come previsto dalla normativa vigente;
- u.2.10 *controlli*: l'Ufficio Caccia Pesca ed Acquacoltura della Regione Campania verifica che l'attuazione degli interventi avvenga nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;
- u.2.11 *sospensione del prelievo*: ciascun cacciatore riceverà un messaggio di alert al raggiungimento del contingente massimo prelevabile per ogni singola specie e il tesserino digitale non consentirà ulteriori registrazioni;
- u.3 approvare l'allegato cartografico delle aree protette (allegato 1) che sostituisce l'allegato 5 della DGR n. 328 del 10/06/2025;

RITENUTO di:

- a. dover autorizzare in Campania, per la stagione venatoria 2025, nell'intervallo dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) per un contingente complessivo di 28.672, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- b. dover stabilire che il prelievo avvenga nel rispetto di quanto proposto dai competenti Uffici;
- c. dover approvare l'allegato cartografico delle aree protette (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce l'allegato 5 della DGR n. 328 del 10/06/2025;

VISTI

- a. la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.;
- b. la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e s.m.i.;
- c. lo Statuto della Regione Campania;
- d. la Direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009;
- e. la Legge 11 giugno 2010, n. 96 e s.m.i.;
- f. la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
- g. il Decreto del 22 Aprile 2025 del Ministero Dell'Ambiente e Della Sicurezza Energetica;
- h. il Decreto Dirigenziale n. 183 del 18/06/2025;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di autorizzare in Campania, per la stagione venatoria 2025, nell'intervallo dal 1° ottobre al 30 novembre 2025, il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) per un contingente complessivo di 28.672, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della legge 157/1992;
2. di stabilire che il prelievo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 2.1 *mezzi di prelievo autorizzati*: fucile a canna liscia con non più di tre colpi (calibro non superiore al 12);
 - 2.2 *condizioni di rischio*: attraverso l'obbligatorietà del tesserino digitale si annulla il rischio di superare il contingente assegnato in quanto il cacciatore riceverà un messaggio di alert al raggiungimento del 90% del limite massimo di prelievo complessivo. Inoltre, il tesserino digitale prevede la geolocalizzazione automatica per consentire anche il rispetto del divieto di prelievo nelle Aree Natura 2000;
 - 2.3 *modalità di prelievo*: da appostamento fisso o temporaneo;
 - 2.4 *circostanze di luogo*: nei territori a caccia programmata degli ATC della Campania. Non è ammesso il prelievo nelle aree Natura 2000;
 - 2.5 *limite massimo di prelievo giornaliero e stagionale*: da stabilirsi sulla base del numero di cacciatori che per la stagione venatoria 2025/2026 adottano il tesserino digitale e hanno manifestato l'adesione all'esercizio del prelievo in deroga;
 - 2.6 *giornate autorizzate al prelievo*: le giornate in cui è consentita la caccia;
 - 2.7 *vigilanza*: le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 27 della Legge 157/1992 e di cui all'articolo 28 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
 - 2.8 *soggetti autorizzati al prelievo*: i cacciatori aventi residenza anagrafica o venatoria in uno degli ATC della Campania, in regola con la normativa vigente, in possesso di tesserino digitale e che hanno aderito al prelievo in deroga attraverso il sistema informatico SUAV;
 - 2.9 *monitoraggio*: l'Ufficio Caccia Pesca ed Acquacoltura della Regione Campania effettua un puntuale monitoraggio dei dati di prelievo attraverso lo Sportello Unico delle Attività Venatorie – Campania Caccia, al quale confluiscono in tempo reale i dati registrati sui tesserini digitali. I dati raccolti verranno elaborati per monitorare il rispetto dei limiti autorizzati e saranno trasmessi a ISPRA come previsto dalla normativa vigente;
 - 2.10 *controlli*: l'Ufficio Caccia Pesca ed Acquacoltura della Regione Campania verifica che l'attuazione degli interventi avvenga nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992;
 - 2.11 *sospensione del prelievo*: ciascun cacciatore riceverà un messaggio di alert al raggiungimento del contingente massimo prelevabile per ogni singola specie e il tesserino digitale non consentirà ulteriori registrazioni;

3. di approvare l'allegato cartografico delle aree protette (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce l'allegato 5 della DGR n. 328 del 10/06/2025;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - 4.1 al Gabinetto del Presidente;
 - 4.2 alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche per la comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e per la pubblicazione sul portale www.campaniacaccia.it;
 - 4.3 agli uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania;
 - 4.4 al BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	511	del	28/07/2025	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	00

OGGETTO :

Prelievo in deroga delle specie storno (Sturnus vulgaris) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della legge 157/1992.

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE	Assessore NICOLA CAPUTO	30/07/2025
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF	LUIGI RICCIO	30/07/2025

DATA ADOZIONE	28/07/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 30/07/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

40.01.00. Gabinetto del Presidente
50.07.00. Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali
50.14.94. Staff - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

UDCP = Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente